

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico;

CONSIDERATO che, per tali finalità, il citato decreto 10 febbraio 2022 disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese conformi ai vigenti princípi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione Europea e per quelli destinati a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, che rimette ad un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare per l'istruttoria delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

CONSIDERATO che il medesimo decreto ministeriale individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia quale Soggetto gestore dell'intervento, al quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni;

VISTO il quadro programmatico e finanziario dell'intervento definito dal più volte citato decreto 10 febbraio 2022, che prevede, in particolare, la disponibilità, per l'attuazione dell'intervento agevolativo, di risorse complessive pari a euro 677.875.519,57, attraverso il concorso delle seguenti

fonti di finanziamento:

a) risorse dell'iniziativa "REACT-EU" destinate all'Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) "Imprese e competitività" 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021, con disponibilità di euro 250.207.123,57 per l'attuazione del risultato atteso 3.1 "Rilancio della propensione agli investimenti del sistema produttivo", da destinare alle Regioni del Centro-Nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento);

b) risorse del Programma complementare "Imprese e competitività" 2014-2020, pari a euro 337.668.396,00, tenuto conto degli stanziamenti disposti dalla delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41 in attuazione dell'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e risorse liberate del Programma operativo nazionale (PON) "Sviluppo Imprenditoriale Locale" 2000-2006, approvato con decisione C (2000) 2342 della Commissione con nota prot. n. 1001 del 14 gennaio 2022, pari a euro 90.000.000, per un importo complessivo di euro 427.668.396,00 da destinare alle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), nel rispetto dei vincoli di assegnazione territoriale previsti dalle precitate fonti finanziarie di riferimento;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, la Sezione 3.13 recante "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile", ai sensi e nei limiti della quale sono concessi gli aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, fatte salve le spese aventi ad oggetto servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica, agevolabili ai sensi dell'articolo 18 del citato regolamento (UE) n. 651/2014;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";

VISTA la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relative al periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C (2021) 8655 final - Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) - Italia);

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON "Imprese e competitività", pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it);VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo* unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";

VISTO l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di rating di legalità delle imprese;

VISTO l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante "Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore", di cui al comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei Conti al n. 97 del 28 gennaio 2022.

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) "Carta di Identità Elettronica": il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;
 - b) "Carta nazionale dei servizi": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

- c) "conto corrente vincolato": il contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato dalla convenzione sottoscritta tra il Ministero dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana (ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;
- d) "decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022;
- e) "energia primaria": l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subíto alcun processo di conversione o trasformazione;
- f) "impresa beneficiaria": l'impresa proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al decreto;
- g) "imprese energivore": le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato del *Ministero* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;
- *h)* "impresa proponente": l'impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto;
- i) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;
- "PMI": le imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", nonché dall'allegato I del regolamento GBER;
- m) "principio DNSH": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("Do no significant harm") definito all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- n) "procedura informatica": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it);
- o) "rating di legalità": la certificazione istituita dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57 e dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 28361 del 28 luglio 2020;
- p) "regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il

- mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- q) "regolamento (UE) 1303/2013": il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonché disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- r) "risparmio energetico": la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di "baseline" (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
- s) "RNA": il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;
- t) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia;
- u) "SPID": il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- v) "unità produttiva": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal decreto, l'unità produttiva oggetto del programma di investimento si intende nella disponibilità dell'impresa qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa stessa.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo *decreto* per il sostegno a investimenti innovativi e sostenibili proposti dalle *PMI* destinatarie dell'intervento, volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa. Ai predetti fini il presente provvedimento fornisce, tra l'altro, anche le

specificazioni occorrenti in merito all'iter e ai criteri di valutazione, alle spese ammissibili e alle procedure di erogazione, al trattamento dei casi di variazione e agli adempimenti a carico delle *imprese beneficiarie*.

Art. 3.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

- 1. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0" del sito web del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it), **dalle ore 10.00** alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal giorno 18/05/2022, secondo le modalità indicate al presente articolo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *decreto* ciascuna *impresa proponente* può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.
- 3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni l'*impresa proponente* è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui al comma 1 del sito del *Soggetto gestore* e pubblicati, altresì, nel sito internet del *Ministero* (www.mise.gov.it):
 - a) domanda di agevolazione recante, tra l'altro, oltre all'istanza di concessione, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a.1) dati identificativi dell'*impresa proponente*, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;
 - a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'*impresa* proponente rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal *decreto*;
 - a.3) dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento. La documentazione delle autorizzazioni oggetto delle predette dichiarazioni dovrà, in ogni caso, essere prodotta e sarà oggetto di verifica da parte del *Soggetto gestore* in sede di erogazione del primo stato di avanzamento lavori;
 - a.4) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del *decreto*, incluse le esclusioni previste dalla disciplina degli aiuti di Stato applicabile e le esclusioni delle attività di cui all'**allegato 1** per il rispetto del *principio DNSH*, nonché le dichiarazioni e informazioni sulla conformità giuridica dei programmi di investimento alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione Europea e nazionale, ferme restando le dichiarazioni previste al punto 3 della presente lettera;
 - a.5) dati relativi al programma di investimento, inclusi: indicazione dei contenuti generali, date previste di avvio e conclusione, attività cui è finalizzato il programma secondo la classificazione Ateco 2007, tipologia di programma, dati identificativi dell'unità produttiva interessata, elenco dei beni e delle spese previsti, eventuale caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto* e

- alla lettera *i*) del presente articolo;
- b) <u>piano d'investimento</u>, recante più specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento. Per i programmi volti alla transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare, ovvero al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b) del decreto, devono essere evidenziate, attraverso l'apposita sezione del piano di sviluppo, le soluzioni e/o le misure previste dal programma tra quelle di cui agli Allegati 2 e 3 del decreto. Parimenti devono essere descritti in tale contesto gli ulteriori elementi che caratterizzano l'iniziativa rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto;
- c) dichiarazione concernente i dati contabili utili per il calcolo del punteggio attribuibile per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera a), del decreto. Tale documento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa proponente o dall'eventuale delegato ed essere controfirmato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;
- d) dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;
- f) nel caso in cui l'*impresa proponente* sia associata o collegata, <u>prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa</u>, redatto secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238;
- g) eventuali preventivi relativi alle spese da sostenere per i beni individuati dal programma, caratterizzati da un appropriato grado di dettaglio che consenta di identificare puntualmente i beni oggetto di agevolazione e le relative caratteristiche tecniche. A tal fine i preventivi debbono riportare, oltre alla data di rilascio, anche la descrizione e il costo del bene oggetto di investimento, il regime IVA applicato, la firma e il timbro del fornitore, e l'attestazione che la fornitura potrà avvenire nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto. I preventivi allegati alla domanda di accesso alle agevolazioni concorrono, qualora ritenuti adeguati dal Soggetto gestore, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore riferito alla fattibilità tecnica del programma di investimento, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), punto ii.;
- *h*) computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate redatto da un tecnico abilitato, qualora siano presenti spese per opere murarie;
- *i)* nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*, documentazione probatoria idonea, nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore

"Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera *c*), del *decreto*. In particolare:

- i.1) per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa:
 - relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, recante in calce la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e contenente le informazioni necessarie a verificare che il risparmio energetico conseguibile attraverso il programma di investimento rispetta la percentuale minima prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto, ovvero, ove applicabile, la percentuale minima prevista dal comma 5 del medesimo articolo 6 del decreto. Ai predetti fini, la relazione, tra l'altro, attesta la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall'Allegato 2 del decreto e il risparmio energetico conseguibile all'interno dell'unità produttiva interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di energia primaria dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondono a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli e le prescrizioni applicabili e il risparmio energetico addizionale rispetto ai medesimi:
 - nel caso di *imprese energivore*, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. Per le predette imprese, al fine del rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 5, del *decreto*, il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di un intervento di efficientamento diverso rispetto a quello che l'impresa realizza in adempimento dello stesso obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Nel caso in cui l'impresa abbia adottato uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102/2014 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, in luogo della diagnosi, la stessa impresa può presentare copia della certificazione di conformità al predetto sistema di gestione in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- i.2) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea, perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, recante in calce la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici", individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sulla base dei criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

- i.3) copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, utili all'attribuzione del punteggio previsto dall'indicatore *iv* del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato 5 del *decreto*, accompagnata dalla dichiarazione di impegno, da parte dell'*impresa proponente*, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. A tali fini il *Soggetto gestore*, attribuendo il punteggio una sola volta in caso di possesso di più certificazioni, prenderà in considerazione le certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).
- 4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere da a) a h), è condizione di ammissibilità della domanda, mentre l'eventuale presentazione dei documenti di cui alla lettera i) del medesimo comma è necessaria ai fini della valutazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto e all'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera c), del medesimo decreto. Per le imprese energivore si precisa che, a prescindere dalla tipologia di programma presentato, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, è un requisito di accesso alle agevolazioni, costituendo un elemento di conformità giuridica, anche oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera a.3). Fermi restando le successive verifiche istruttorie e i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese, tali imprese devono, tuttavia, allegare alla domanda di agevolazione la predetta documentazione solamente qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica. Le attestazioni dei tecnici di cui al comma 3, lettera i) punto 1 (relazione tecnica prevista per i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, attestante i risparmi energetici) e punto 2 (relativa alla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici) possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un'unica perizia.
 - 5. L'accesso alla *procedura informatica*, ad eccezione di quanto stabilito al comma 6:
 - a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'*impresa proponente* tramite SPID o Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;
 - b) è riservato al rappresentante legale dell'*impresa proponente*, come risultante dal relativo certificato camerale. Tali soggetti possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.
- 6. Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla *procedura informatica* con le modalità comunicate, anche nell'ambito della stessa *procedura informatica*, dal *Soggetto gestore*.
- 7. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla *procedura informatica*, pena l'improcedibilità della stessa.

- 8. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.
- 9. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 04/05/2022. In tale fase l'*impresa proponente* può svolgere le seguenti attività:
 - a.1) accesso alla procedura informatica secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;
 - a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;
 - a.3) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apposizione della firma digitale;
 - a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per la presentazione della stessa;
 - b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 18/05/2022. In tale fase sono previste le seguenti attività:
 - b.1) accesso dell'impresa proponente alla procedura informatica;
 - b.2) inserimento, da parte dell'*impresa proponente* e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera *a*), numero 4);
 - b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della *procedura informatica*.
- 10. L'*impresa proponente* è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla *procedura informatica*.
- 11. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'*impresa proponente*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda l'impresa è tenuta a:
 - a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
 - b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
- 12. Nel caso in cui l'impresa residente nel territorio non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 5 del *decreto* ovvero risulti inattiva, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'*iter* di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'*impresa proponente* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.
- 13. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 9, lettera *b*), numero 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

Art. 4.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

- 1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria individuata dall'articolo 3, comma 1, del *decreto* rispettivamente per le Regioni del Centro-Nord (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento) e le Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui all'articolo 3, comma 2, del *decreto*.
- 2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione dei siti internet del *Ministero* e del *Soggetto gestore*. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. Il *Soggetto gestore* provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.
- 3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. <u>Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.</u>
- 4. Qualora le risorse finanziarie residue disponibili, a seconda dei casi, per le Regioni del Centro-Nord o per le Regioni del Mezzogiorno, risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziarie residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.
- 5. La graduatoria di cui al comma 4 è formata dal *Soggetto gestore*, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, del *decreto*, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori *i, ii, iii, iv* del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" e agli indicatori *i, ii, iii e iv* del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato 5 del *decreto*. Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'articolo 5, utilizzando, per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente", i dati cosí come esposti dalle imprese nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), e, per il criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento", gli elementi individuati nel modulo di domanda in relazione alla caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto* e all'articolo 3, comma 3, lettera *i*). In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

Art. 5.

(Istruttoria delle domande di agevolazioni)

- 1. L'istruttoria di cui all'articolo 9 del *decreto*, per ciascuna domanda presentata, è completata dal *Soggetto gestore* entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda medesima, fatti salvi i maggiori termini derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all'*impresa* proponente rispetto alla documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 9, comma 6 dello stesso *decreto*.
 - 2. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;
 - b) valutazione del programma di investimento.
- 3. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *a*), il *Soggetto gestore*, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 3, comma 3, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'*impresa proponente*, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei programmi di investimento previsti dagli articoli 5 e 6 del *decreto*.
- 4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *b*), il *Soggetto gestore* valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dall'Allegato 5 del *decreto*, secondo quanto di seguito precisato:
- a) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni:

tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto":
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, della voce D del Passivo "Totale Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

ii. Copertura degli oneri finanziari:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

• il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del

totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:

- Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
- Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
- Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
- Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
- Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
- Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

iii. Indipendenza finanziaria:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del Codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Totale Passivo".

iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto *ii*;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".

b) **Qualità della proposta.** Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. Qualità della proposta progettuale:

tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'Allegato 1 del *decreto* e il totale degli investimenti proposti. La valutazione circa la riconducibilità delle spese di investimento alle suddette tecnologie viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nel piano degli investimenti e della ulteriore documentazione allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni.

ii. Fattibilità tecnica:

tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi, corredati di adeguati preventivi di spesa, e l'importo totale degli

investimenti ammessi. Per "adeguato preventivo di spesa" si intende il preventivo dotato delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *g*).

iii. Sostenibilità economica dell'investimento:

tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla lettera *a*), punto *ii*;
- il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte del *Soggetto gestore* dell'analisi delle spese di investimento presentate dall'*impresa proponente*.
- c) Sostenibilità ambientale del programma di investimento. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:
 - *i.* programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare:

tale indicatore è determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'Allegato 2 del *decreto*, ricavabile dal piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*) e dalla ulteriore documentazione prodotta in sede di domanda di agevolazione;

ii. programma volto al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa:

tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire, attraverso le misure di cui all'Allegato 3 del *decreto* e all'interno dell'*unità produttiva* interessata, un *risparmio energetico*, non inferiore al 10 % (dieci per cento), rispetto ai consumi di *energia primaria* dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Ferma restando tale percentuale minima, in caso di misure di efficientamento energetico previste per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire un *risparmio energetico* addizionale, con un incremento pari almeno al 20 % (venti per cento) dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni. La capacità di conseguimento dei predetti *risparmi energetici* è valutata sulla base del piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*) e della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), punto 1, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;

iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione Europea:

tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021. La capacità di conseguimento dei predetti

- obiettivi climatici, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), è valutata sulla base della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), punto 2, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;
- *iv.* adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, ovvero possesso di una certificazione ambientale del prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data.
 - Tale indicatore, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), è determinato dal possesso di una delle certificazioni ambientali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera i), punto 3, presentata in allegato alla domanda di agevolazione unitamente alla dichiarazione di impegno al relativo mantenimento per tre anni dalla data di presentazione della domanda, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui all'articolo 3, comma 1, del sito del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it) e pubblicati nel sito internet del *Ministero* (www.mise.gov.it).
- 5. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori basati su dati e informazioni contabili, il *Soggetto gestore* assume quanto esposto dalla dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), trasmessa unitamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. Il *Soggetto gestore* effettua a campione la verifica dei predetti dati acquisendo, a seconda del caso, i bilanci depositati ovvero le dichiarazioni dei redditi presentate da parte delle *imprese proponenti*.
- 6. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 4, lettere *a*) e *b*), il *Soggetto gestore* attribuisce un punteggio, entro i limiti massimi previsti nell'Allegato 5 del *decreto*, sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'**allegato 2** del presente provvedimento, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l'indeterminatezza del risultato dell'indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zero virgola zero uno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell'indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l'importo degli oneri finanziari di cui al comma 4, lettera *a*), punto *ii*, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo. In relazione agli indicatori di cui al comma 4, lettera *c*), il *Soggetto gestore* attribuisce il punteggio indicato nella medesima tabella di cui all'**allegato 2** in caso di presenza dell'elemento considerato.
- 7. Alle *imprese proponenti* che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono dotate del *rating di legalità*, come risultante dall'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Soggetto *gestore* attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 punti. L'attribuzione di tale punteggio avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 5.

- 8. La valutazione del programma di investimento, in relazione a quanto previsto al comma 2, lettera *b*), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
- a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all'allegato 2 del presente provvedimento;
- b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.
- 9. In esito alle attività istruttorie il *Soggetto gestore* procede ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, del *decreto*, provvedendo, in caso di esito positivo dell'istruttoria, previa determinazione delle agevolazioni concedibili effettuata nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 e compiuta la registrazione dell'aiuto individuale nel *RNA*, all'adozione del provvedimento di concessione, ovvero, in caso di esito negativo dell'istruttoria, alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è successivamente trasmesso all'*impresa beneficiaria*.

Art. 6.

(Disposizioni di carattere generale sulle modalità di presentazione delle domande di erogazione)

- 1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni possono essere presentate avvalendosi delle procedure indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito del *Soggetto gestore*.
- 2. Ai sensi dell'articolo 10 del *decreto* le agevolazioni sono erogate dal *Soggetto gestore* in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste relative a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 % (venticinque per cento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell'allegato 3 del presente provvedimento. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve, in ogni caso, essere presentata entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione dell'investimento e, ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'*unità produttiva* interessata dal programma di investimento entro i termini di cui all'articolo 10, comma 4, del *decreto*.
- 3. Le agevolazioni sono erogate sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, secondo quanto indicato all'articolo 7.
- 4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un *conto corrente vincolato*, secondo quanto indicato all'articolo 8. Tale modalità di erogazione è regolata dall'apposita convenzione stipulata tra il *Ministero*, il *Soggetto gestore* e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in cui è disciplinato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, da parte del

Soggetto gestore, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico.

- 5. La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale l'*impresa beneficiaria* indica il conto corrente utilizzato.
- 6. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi al programma di investimento agevolato riportano, rispettivamente, nell'oggetto o nella causale la dicitura, in funzione della fonte finanziaria indicata dal *Soggetto gestore* in sede di concessione:
 - *a)* «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 PON Imprese e competitività 2014-2020/Iniziativa React-UE ID ... CUP ...»;
 - *b)* «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 POC Imprese e competitività 2014-2020 ID ... CUP ...»;
 - c) «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 risorse liberate del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006 ID ... CUP ...»;
- 7. Fermo restando quanto previsto al comma 8, per le spese eventualmente sostenute e i pagamenti effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda e nelle more dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'impresa dovrà comunque indicare nei giustificativi di spesa o di pagamento l'ID rilasciato dalla procedura informatica all'atto della presentazione della domanda. Nello specifico l'impresa interessata dovrà riportare la seguente dicitura:

«Spesa di euro ... prevista nell'ambito del progetto – ID ... presentato a valere sul DM 10 febbraio 2022».

- 8. Le *imprese beneficiarie* possono avviare i programmi di investimento, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso, fermo restando che, nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato*, i pagamenti possono essere effettuati, secondo le modalità indicate all'articolo 8, solo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione.
- 9. Il *Soggetto gestore*, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:
 - a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata in relazione alla modalità di erogazione prescelta;
 - b) verificare la vigenza, la regolarità contributiva e l'assenza di cause di divieto di erogazione delle agevolazioni in relazione a quanto previsto dalla normativa antimafia, nonché, attraverso la Visura Deggendorf, se l'*impresa beneficiaria* rientra o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero;
 - c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 9;

- d) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
- e) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria in relazione alla modalità di erogazione prescelta.
- 10. Successivamente all'erogazione delle singole quote di agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta a inviare al Soggetto gestore l'attestazione bancaria dell'avvenuto accredito delle singole quote di agevolazione.
- 11. In ciascuna delle richieste di erogazione, l'impresa beneficiaria è tenuta a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte relativamente ai destinatari delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, le imprese beneficiarie devono allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione, redatti secondo i modelli resi disponibili sui siti internet del Soggetto gestore e del Ministero tra gli ulteriori schemi di documentazione ai fini della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 3.
- 12. Il *Soggetto gestore*, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica in relazione alla regolarità contributiva dell'*impresa beneficiaria*, provvede all'erogazione delle agevolazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 7.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate)

- 1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 3, le spese oggetto del programma di investimento devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del *decreto*, tramite l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato al programma agevolato.
- 2. La richiesta di erogazione viene presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito del *Soggetto gestore*, unitamente alla documentazione ivi richiesta.
- 3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
 - a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
 - b) dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.
- 4. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, il *Soggetto gestore* provvede a effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 9, ed erogare l'agevolazione sul conto

corrente bancario prescelto dall'*impresa beneficiaria* per la realizzazione del programma di investimento. Il predetto termine viene interrotto nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, decorrendo nuovamente per intero a partire dalla data di ricezione da parte del *Soggetto gestore* della documentazione richiesta. L'erogazione del contributo in conto impianti non può superare, nel corso di realizzazione del programma di investimento, il 90 % (novanta per cento) del totale del contributo concesso. Il restante 10 % (dieci per cento) è erogato dal *Soggetto gestore* solo successivamente all'effettuazione, da parte del medesimo *Soggetto gestore*, di un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento, ovvero alla verifica in loco effettuata dal *Ministero* per i casi oggetto del campione di cui all'articolo 12, comma 2, del *decreto*.

Art. 8.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate)

- 1. Ai fini dell'utilizzo della modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 4, l'impresa beneficiaria può aprire il conto corrente vincolato presso una delle banche convenzionate di cui all'elenco riportato nei siti del Ministero (www.mise.gov.it), dell'ABI (www.abi.it) e del Soggetto gestore (www.invitalia.it), conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. L'impresa beneficiaria, inoltre, assicura la disponibilità, sul medesimo conto, delle risorse finanziarie di propria competenza necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.
- 2. Nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato* di cui al comma 1, la richiesta di erogazione è presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito del *Soggetto gestore*, unitamente alla documentazione ivi richiesta.
- 3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata anche della documentazione finale di spesa, costituita da:
 - a) relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
 - b) dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione. Tenuto conto della tempistica di installazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto, l'impresa beneficiaria aggiorna eventualmente la dichiarazione relativa all'identificazione dei beni nell'ambito della procedura di cui al comma 7 in relazione alle immobilizzazioni che, con riferimento ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione, non risultino installati alla data della predetta richiesta.
- 4. Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, il *Soggetto gestore* provvede a:
 - a) effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 9, ed erogare l'agevolazione sul *conto* corrente vincolato dell'impresa beneficiaria;
 - b) comunicare il nulla osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il conto corrente vincolato e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

- i. riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;
- ii. Codice IBAN dei fornitori;
- iii. nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, Codice IBAN dell'*impresa* beneficiaria con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza dell'impresa, già versate sul conto corrente vincolato a valere su fatture risultate, a seguito dei controlli del *Soggetto gestore*, in tutto o in parte non ammissibili.
- 5. Il termine di 60 (sessanta) giorni di cui al comma 4 viene interrotto nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, decorrendo nuovamente per intero a partire dalla data di ricevimento della documentazione richiesta dal *Soggetto gestore*.
- 6. In caso di irregolarità contributiva il *Soggetto gestore* provvede a comunicare l'irregolarità all'*impresa beneficiaria*, che deve provvedere a versare l'intera somma dovuta sul *conto corrente vincolato* e a inviare al *Soggetto gestore* la dimostrazione del versamento effettuato. Il *Soggetto gestore*, ricevuta tale comunicazione, provvede ad inviare il nulla osta di cui al comma 4, lettera *b*), e ad attivare l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 6, comma 12.
- 7. A conclusione del programma di investimento deve essere presentata, entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento a saldo dei titoli di spesa riferibili all'ultima richiesta di erogazione e pena la revoca delle agevolazioni, la seguente documentazione:
 - a) l'estratto del *conto corrente vincolato* relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota di agevolazioni;
 - b) copia della richiesta, inoltrata alla banca convenzionata, di chiusura del *conto corrente vincolato* e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento;
 - c) dichiarazione aggiornata relativa alla identificazione dei beni oggetto di agevolazione di cui al comma 3, lettera b), esclusivamente nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta.
- 8. La banca convenzionata procede alla chiusura del *conto corrente vincolato* e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione del *Soggetto gestore* attestante l'avvenuto completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del programma d'investimento.

Art. 9.

(Indicazioni operative in relazione alle variazioni)

1. Eventuali variazioni dell'*impresa beneficiaria* o del programma di investimento oggetto delle agevolazioni che si verifichino entro il periodo di vigenza degli obblighi in capo all'*impresa*

beneficiaria, individuati dal provvedimento di concessione e comunque entro i termini di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto, comportano gli obblighi di comunicazione e motivazione previsti dall'articolo 13 del medesimo decreto, secondo quanto precisato dal presente articolo.

- 2. Nel caso di variazioni dell'*impresa beneficiaria* a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:
 - a) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* la variazione intervenuta, inoltrando, unitamente a circostanziata richiesta di subentro, una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'*impresa beneficiaria* in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda stessa, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro. Nei casi in cui l'impresa originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, la stessa rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute;
 - b) il *Soggetto gestore* verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del *decreto*, ivi inclusi i requisiti dimensionali. A tal fine la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all'allegato I del *regolamento GBER* e al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, con riferimento alla data di richiesta di subentro;
 - c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d'azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto, il Soggetto gestore accerta che l'oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;
 - d) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario.
- 3. Le variazioni di cui al comma 2 che si verifichino successivamente all'avvenuta erogazione dell'ultima quota di agevolazione sono oggetto di semplice comunicazione al *Soggetto gestore*, accompagnata dalla dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa, anche in relazione al mantenimento dei beni agevolati.
- 4. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato, tali da determinare il venir meno del raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.
- 5. Il *Soggetto gestore* provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 4 nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte dell'*impresa beneficiaria*.
- 6. Ai fini del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 14, comma 3, lettera *a*), del *decreto*, relativo al mantenimento dei beni agevolati per almeno tre anni

dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene, nel territorio della regione in cui è ubicata l'unità produttiva agevolata, fino alla conclusine del predetto triennio l'*impresa beneficiaria* è tenuta a comunicare preventivamente al *Soggetto gestore* la sostituzione dei beni strumentali, divenuti obsoleti o inutilizzabili, per i quali intende procedere alla sostituzione.

- 7. In caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel *RNA*, il *Soggetto gestore* provvede ai relativi adempimenti e verifiche.
- 8. Resta fermo, in tutti i casi di variazione, che l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione. Nelle more degli accertamenti del *Soggetto gestore* operati ai sensi del presente articolo, le erogazioni eventualmente spettanti restano sospese.

Art. 10.

(Ulteriori adempimenti)

- 1. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli obblighi previsti a loro carico dal decreto e dal presente provvedimento e degli specifici adempimenti prescritti dall'articolo 11 del decreto. In considerazione delle fonti di finanziamento dell'intervento agevolativo, si applicano, altresì, le disposizioni previste dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017 menzionato in premessa, recante gli indirizzi operativi per gli interventi cofinanziati dal programma operativo nazionale Imprese e Competitività 2014-2020.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, fermi restando gli obblighi già definiti dai provvedimenti ivi indicati, inclusi quelli relativi alla tracciabilità dei pagamenti, alla tenuta di una contabilità separata o comunque adeguata al tenere separate le transazioni riferite al programma agevolato, alla disponibilità e alla conservazione dei documenti giustificativi delle spese, alla disponibilità verso lo svolgimento dei controlli e a corrispondere a tutte le richieste informative del *Ministero* o del *Soggetto gestore*, le *imprese beneficiarie* sono tenute a:
 - a) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'Allegato XII al regolamento (UE) 1303/2013, tenuto conto di quanto disposto in merito dall'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 e avvalendosi delle apposite linee guida disponibili al seguente link: http://www.ponic.gov.it/sites/PON/linee_guida_beneficiario/PONIC;
 - b) attuare il programma di investimento nel rispetto delle normative dell'Unione Europea, delle normative nazionali in materia di ammissibilità della spesa, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del *regolamento (UE) 1303/2013*;
 - c) assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 71 del *regolamento (UE) 1303/2013* in tema di stabilità delle operazioni, tenuto conto di quanto disposto in merito dal decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017;
 - d) adottare misure atte ad evitare il doppio finanziamento, riportando sui documenti giustificativi di spesa o di pagamento la dicitura indicata dall'articolo 6, commi 6 e 7, del presente provvedimento;

e) garantire il rispetto delle ulteriori indicazioni di cui al decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 marzo 2017 o, comunque, fornite dal *Soggetto gestore* e dal *Ministero*, necessarie al corretto utilizzo delle risorse disponibili per l'intervento.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

- 1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'**allegato 4** è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.
- 2. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dal *Soggetto gestore* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I predetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese destinatarie.
- 3. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del *Soggetto gestore* e del *Ministero*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del *Ministero* (www.mise.gov.it) e del *Soggetto gestore* (www.invitalia.it).

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)